

La nuova legge 118 sull'impresa sociale, approvata in Parlamento lo scorso giugno, apre scenari nuovi per il terzo settore e per la cooperazione sociale.

# L'impresa sociale prende vita

Tra speranze e incertezze, la riflessione giuridica, politica e metodologica in un workshop di tre giorni organizzato ad Arco

di Daniele Benfanti

“L'impresa sociale non l'ha inventata nessuno, scaturisce da spazi tradizionalmente estranei alla produzione economica ma territorio di scambi di servizi”. Con questa premessa **Felice Scavini**, direttore della rivista *Impresa Sociale*, ha gettato sul tappeto del convegno di Arco il nodo cruciale dei ragionamenti sull'impresa sociale.

La legge 118, arrivata con voto sostanzialmente unanime di maggioranza e opposizione nel corso della scorsa estate, attende ora i decreti delegati di attuazione. Ma è la legge che ci si attendeva? “Mancava indubbiamente una sicurezza normativa nel settore del non-profit imprenditoriale, un vuoto che questa legge si appresta a colmare – sottolinea **Franco Panizza**, Assessore alla Cooperazione della Provincia di Trento – ma auspico che i decreti delegati sappiano lasciare sufficienti margini di operatività. E l'uscita di questa legge è una buona premessa alla revisione della nostra legge provinciale sulla cooperazione sociale”. “Bisogna evitare troppi vincoli, un eccesso di regole – aggiunge **Antonio Mandelli** della Federazione dell'Impresa Sociale – perché l'impresa sociale deve poter agire come impresa in un settore dove la logica dominante non è quella del profitto”. Le imprese

sociali non possono essere controllate da soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative. Per la prima volta una legge, poi, stabilisce l'obbligo della rendicontazione sociale attraverso lo strumento strategico del bilancio sociale. Ma accanto agli spunti condivisi ci sono anche alcune perplessità.

Le cooperative sociali, ad esempio, devono esercitare la mutualità in maniera prevalente, ovvero vantaggi per i soci, mentre l'impresa sociale – secondo la nuova legge – prevede che ci debba essere un interesse generale: “Questa discordanza va chiarita, per non ingenerare equivoci e per evitare che l'unico archetipo dell'impresa sociale siano le esperienze di cooperazione sociale – precisa **Giacomo Libardi** del Consorzio Nazionale della Cooperazione Gino Mattarelli”.

Finalità di interesse generale, rilevanti benefici collettivi, divieto di restituzione del capitale conferito, vincolo di non distribuzione degli utili che si applica a portatori di capitale, lavoratori, soci, amministratori: sono questi i paletti principali posti dalla nuova legge.

**Michele Andreass**, docente dell'Università di Trento, ribadisce a chiare lettere: “L'impresa sociale non ha per obiettivo il profitto, ma l'erogazione

di servizi di utilità collettiva, e questo servizio va ceduto a prezzi inferiori a quelli di mercato”. Perciò sono auspicabili incentivi fiscali, e in particolare la necessità di una normativa fiscale ad hoc per l'impresa sociale.

**Paolo Barbetta**, docente presso l'Università Cattolica di Milano, a tal proposito propone detraibilità fiscale delle donazioni, defiscalizzazione gli utili e sostituzione del capitale di rischio con il capitale di prestito.

E mentre il raggio d'azione delle cooperative sociali è piuttosto limitato ci si attende che il “catalogo” delle materie di cui potranno occuparsi le imprese sociali sia più ampio, andando a coprire settori come i servizi sanitari, i servizi sociali, formazione, istruzione, cultura, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, commercio equo e solidale, tutela ambientale. Resta da vedere se la qualifica di “impresa sociale” sarà imposta o scelta volontariamente. Nel secondo caso è evidente la necessità di rendere appetibile tale “certificazione”. Certo è che associazioni, fondazioni, cooperative sociali e enti riconosciuti da legislazione speciale sono i soggetti interessati dalla nuova legge in quanto non perseguono fini di lucro ma operano nell'interesse generale.

# Borzaga: legge opportuna, ora attenti ai troppi vincoli

*Il presidente di Issan valuta le prospettive aperte dalla nuova legge sull'impresa sociale*

## **Professor Borzaga, qual è il giudizio prevalente su questa legge?**

Nel workshop è emersa la convinzione comune che si tratti di una buona legge, complessivamente più che accettabile. Ora è importante che i decreti delegati arrivino tempestivamente e chiariscano le zone d'ombra lasciate dal testo legislativo. È auspicabile che essi non si limitino a ripetere la legge; occorre un legislatore attento e non burocrate.

Tra le novità, importante la rilevanza strategica del bilancio sociale, ma occorrono parametri condivisi perché non sia una mera relazione dell'attività svolta. Lascia perplessi l'eccesso di vincoli sul capitale di rischio.

## **Che cosa si aspetta ora il mondo non-profit dai decreti delegati?**

Non bisogna correre il rischio che questa si riveli una legge inutile o per pochi. Sarà importante vedere chiariti i

settori di attività, e completare la norma soprattutto sotto l'aspetto fiscale. Per questo basterebbero uno o due articoli della legge finanziaria. È fuori di dubbio che l'impresa sociale, visti i suoi alti costi e il beneficio comune che porta, abbia dei vantaggi fiscali. Vantaggi che potrebbero concretizzarsi anche con incentivi e fondi di sostegno alla fase di start up di questo tipo d'impresa. E una delle strade percorribili sarebbe la possibilità di parziale distribuzione degli utili, come le cooperative.

## **Quali le nuove prospettive per la cooperazione trentina?**

La cooperazione ha già la sua forma di imprenditorialità sociale, ovvero la cooperativa sociale: questa legge apre però nuove prospettive e nuovi settori alla cooperazione, oltre a portare finalmente più chiarezza nel mondo del non-profit. Una realtà sociale sempre più orientata alla produzione di servizi e meno ai beni manifatturieri è lo scenario di medio periodo che ci si sta prefigurando davanti.



## La legge 118 sull'impresa sociale

La Legge n. 118 del 13 giugno 2005, approvata dal Parlamento, riguarda la "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale". È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 luglio ed è in vigore dal 19 luglio. Entro un anno da questa data, sono attesi i decreti legislativi che, su proposta dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Attività Produttive, della Giustizia, delle Politiche Comunitarie e dell'Interno, dovranno dare una disciplina organica e integrativa relativamente alle imprese sociali e alla loro attività. Secondo la norma, per "imprese sociali" si intendono "le organizzazioni private senza scopo di lucro

che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale". La legge interessa associazioni, fondazioni, società, cooperative, enti ecclesiastici. Alla definizione del carattere sociale dell'impresa concorre la novità dell'"interesse generale", quindi non solo dei soci, cui si aggiunge il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione anche in maniera indiretta. È previsto anche l'obbligo di redazione e pubblicità del bilancio economico e sociale. Le imprese sociali non potranno essere controllate da enti pubblici.